

in Fiore, Longobucco, Decollatura, Soveria Mannelli, Carlopoli, Taverna, Magisano, Sorbo di San Basile, Albi, Cicala, Petilia Policastro, Mesuraca, Petrona, Cotronei, Savelli, Sersale, Zagarise) saranno annualmente attribuiti gl'interessi del fondo di sussidio per le strade e per l'istruzione costituito in applicazione dell'articolo 14 della legge 25 maggio 1876.

Le somme così attribuite sono destinate:

1° Al pagamento delle quote d'ammortamento dei mutui per gli edifici scolastici e per la provvista di acqua potabile;

2° Alla esecuzione di altre opere riguardanti l'igiene.

#### Art. 2.

A favore della Cassa depositi e prestiti per il pagamento della quota d'ammortamento di cui al precedente articolo, provvederà direttamente ed irrevocabilmente fino alla concorrenza del credito spettante a ciascun comune la Direzione generale del Demanio.

I comuni sono tenuti a prestar garanzia alla Cassa depositi e prestiti se non per la differenza eventuale tra la somma ad essi attribuita a norma dell'articolo 1 e l'ammontare della quota annuale di ammortamento pel mutuo contratto.

**Proposta di legge del deputato Landucci. — Concorso dello Stato alle onoranze a Giorgio Vasari, in occasione del quarto centenario dalla sua nascita.**

#### Art. 1.

La casa, che fu di Giorgio Vasari, in Arezzo, insigne per le pitture del grande maestro, sarà acquistata dallo Stato e diverrà « Museo vasariano ».

#### Art. 2.

Per l'acquisto della casa, per il suo adattamento a « Museo vasariano » e, come concorso dello Stato alle onoranze a Giorgio Vasari in occasione del quarto centenario dalla sua nascita, è stanziata la somma di lire 600,000.

#### Art. 3.

Se il prezzo d'acquisto della casa non potesse essere convenuto per diretta trattativa privata, lo stabilirà una Commissione peritale, eletta con le norme stabilite dall'articolo 9 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

#### Art. 4.

La somma occorrente per l'acquisto della casa sarà tratta dal fondo intestato al Ministero della pubblica istruzione, presso la Cassa di depositi e prestiti, secondo l'articolo 24 della citata legge del 20 giugno 1909, n. 364.

La differenza fra cotal somma e quella totale, stanziata per le onoranze centenarie a Giorgio Vasari, secondo l'articolo 1, sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio della pubblica istruzione.

#### Proposta di legge del deputato Colosimo.

##### Articolo unico.

Gli stipendi conferiti al personale dirigente ed amministrativo dei Convitti nazionali, dall'organico approvato con legge 9 luglio 1908 non escludono il computo dei decimi sessennali già maturati al 1° gennaio 1909 sugli stipendi anteriori del personale anziano, salvo in ogni caso il limite massimo determinato dalla misura dello stipendio nuovo relativo alla classe ed al grado immediatamente superiore.

Il provento dei suddetti decimi sarà gradualmente assorbito dall'ammontare degli aumenti sessennali, che verranno a maturarsi sugli stipendi stabiliti dall'organico, di cui al precedente comma.

#### Interrogazioni.

PRESEDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Mango, ai ministri di agricoltura, industria e commercio e delle finanze « sulla esagerata applicazione del vincolo forestale a gran parte del territorio di Lauria e paesi circonvicini; e sul denegato esonero o diminuzione del tributo fondiario gravante sui terreni, che pel vincolo suddetto non possono più dare alcun prodotto, o ne resta di gran lunga ridotto il primitivo ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di rispondere.

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.* L'interrogazione dell'onorevole Mango, la quale si riferisce, secondo lui, ad una esagerata applicazione del vincolo forestale nel comune di Lauria, si connette ad un problema molto più importante: quello del consolidamento del terreno sul quale sorge quel comune.